

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Personale dipendente
Contenuto	Dipendente ... omissis... - Liquidazione e pagamento ferie non godute

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC POLITICHE E RELAZIONI SINDACALI
Direttore della Struttura	TOGNINI ARIANNA
Responsabile del procedimento	MATTEINI CINZIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
2.124,21	Fondo arretrati stipendi	2B050316	2022
530,99	Fondo oneri e irap acc. personale	2B050315	2022
180,56	Irap personale dipendente	3Y0101	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	GENERALITA' DEL DIPENDENTE

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Preso atto della nota in atti del dipendente ...omissis... assegnata temporaneamente a questa Azienda (ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001) dal 2/1/2018 e fino al 1/1/2021, con cui richiede la monetizzazione ferie non godute;

Verificato, pertanto, che:

- il dipendente è stata assente dal servizio per maternità anticipata e poi obbligatoria dal 30/06/2020 al 01/01/2021
- il dipendente ha chiuso il rapporto di lavoro con questa Azienda con un residuo ferie di n. 28 giorni di competenza anno 2020;

Visti:

- L’art. 36 della Costituzione
- La direttiva Europea 2003/88/CE
- Il D.lgs. n. 66 del 8/4/2003;

Visto l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012;

Vista la sentenza n. C-341/15 del 20/7/2016 della Corte di Giustizia Europea, che precisa che il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è irrilevante al potenziale diritto al riconoscimento di un’indennità finanziaria in ristoro delle ferie residue non godute, qualora il dipendente non ne abbia potuto usufruire a causa di una malattia o altro evento fortuito non imputabile alla sua volontà;

Visti anche alcuni orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte rivolti a sancire una tutela rigorosa al diritto alle ferie, quale diritto costituzionalmente rilevante, con i quali si è precisato che proprio in relazione al carattere irrinunciabile di tale diritto, qualora le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta una indennità sostitutiva;

Richiamata, altresì, la disposizione normativa i cui all’art. 5, comma 8, del D.L.n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012;

Rilevate le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla formulazione della norma di cui al punto precedente e della finalità della stessa, per cui sono da ritenere ragionevolmente esclusi, dal divieto di monetizzazione, i casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque non riconducibile al dipendente;

Considerato che fra le ipotesi di cui al punto precedente è da annoverare certamente anche la fattispecie del dipendente di che trattasi, in considerazione del periodo di maternità prima anticipata e poi obbligatoria protrattosi dal 30/6/2020 al 01/01/2021;

Precisato, pertanto, che l'impossibilità per il dipendente di che trattasi, di fruire di tutti i giorni residui entro il 01/01/2021, ultimo giorno di servizio, è dovuta ad evento oggettivo di carattere impositivo non riconducibile ad una precisa volontà della dipendente;

Ritenuto opportuno monetizzare i 28 giorni residui dell'anno 2020;

Preso atto dell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportate le generalità del dipendente interessato, che viene omesso dalla pubblicazione per motivi di riservatezza;

Dato atto che il Direttore Dipartimento Risorse Umane, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Cinzia Matteini, in servizio c/o la Struttura SOC Gestione Risorse Umane;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di liquidare e pagare al dipendente ...omissis..., cessato dal servizio dal 02/01/2021 (ultimo giorno di servizio 01/01/2021), le ferie maturate e non godute pari a n. 28 giorni dell'anno 2020, per l'importo lordo di € 2.124,21;
2. di imputare il costo complessivo derivante da quanto previsto al punto 1), pari a €. 2.835,76; ai seguenti capitoli del Bilancio aziendale:
 - C.E. 2B050316 "F.do arretrati stipendi" €. 2.124,21
 - C.E. 2B050315 "F.do oneri e irap acc. Pers." €. 530,99
 - C.E. 3Y0101 "Irap personale dipendente" €. 180,56;
3. di non pubblicare, per motivi di privacy, l'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportate le generalità del dipendente interessato;
4. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
5. Di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Arianna Tognini